

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **411/1990** (ECLI:IT:COST:1990:411)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **26/06/1990**; Decisione del **12/07/1990**

Deposito del **31/07/1990**; Pubblicazione in G. U. **19/09/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16321**

Atti decisi:

N. 411

## ORDINANZA 12-31 LUGLIO 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 545, primo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 settembre 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Fedele Giuseppina e Gallina Michele, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 21 settembre 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Enrico Giuseppina e Rugin Tarcisio, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, di identico contenuto, il Pretore di Torino ha giudicato rilevante, e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: "nella parte in cui non prevede la pignorabilità delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL, nelle forme e nei limiti di cui all'art. 545, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione al soddisfacimento di crediti aventi natura alimentare";

Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato, con sentenza n. 572 del 13 dicembre 1989, la illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124: "nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge, delle rendite erogate dall'INAIL";

che, pertanto, la disciplina della materia è stata modificata in un senso che, pur non coincidendo negli esatti termini, appare quello auspicato dal giudice a quo, al quale, conseguentemente, vanno restituiti gli atti affinché compia una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*